



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 24 NOVEMBRE 2020 n.205

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza derivante da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio – economico sammarinese;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 23 novembre 2020;

Vista anche l'Ordinanza n. 4 del 29 ottobre 2020;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI INTERVENTI A SUPPORTO DELL'EMERGENZA ECONOMICA CAUSATA DA COVID-19

Art. 1

(Modifiche straordinarie alle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio)

1. Per tutta la validità del presente decreto-legge, è consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio in tutti i settori economici privati nei seguenti casi e nelle seguenti modalità:

- a) in caso di sostituzioni urgenti di lavoratori o del titolare di impresa individuale assenti per malattia/quarantena dovute a contagio diretti o indiretti da COVID-19 per tutta la durata della malattia/quarantena;
- b) in caso di sostituzione di lavoratori assenti per permessi straordinari parentali o eventuali ulteriori astensioni volontarie previste per atti normativi, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 6 del Decreto-Legge 29 ottobre 2020 n. 193, per tutta la durata del permesso/astensione qualora non siano in vigore disposizioni per il contenimento della presenza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- c) in caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per le astensioni previste dall'articolo 6 del Decreto-Legge n. 193/2020 per tutta la durata della malattia o astensione e comunque sino ad un massimo di 30 giorni;
- d) in caso di sostituzione di lavoratori assenti per dimissioni fino ad un massimo di 15 giorni. La prestazione può essere svolta anche continuativamente senza limitazioni di giornate, fermo restando il diritto al riposo previsto per legge o nei Contratti Collettivi. Resta fermo esclusivamente il limite delle giornate complessive annuali, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della Legge 19 settembre 2014 n.147. La relativa certificazione per ottenere le deroghe previste dal presente comma deve essere trasmessa all'Ufficio Attività Economiche nelle modalità indicate da apposita circolare.

2. Non è consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio da parte di datori di lavoro nelle seguenti casistiche:

- a) durante il percepimento della Cassa Integrazione Guadagni;
- b) da parte di datori di lavoro che negli ultimi sei mesi abbiano attivato le procedure di cui alla Legge 4 maggio 1977 n.23 o non abbiano rinnovato contratti a tempo determinato negli ultimi tre mesi e di coloro che abbiano stipulato l'accordo di solidarietà, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e dall'articolo 23 della Legge n.23/1977;
- c) qualora emerga che, nel mese di richiesta di lavoro occasionale e accessorio, uno o più lavoratori dipendenti in forza all'impresa, abbiano un orario di lavoro ridotto rispetto a quello previsto dal nulla-osta (permesso di lavoro). Tale prescrizione non verrà applicata nel caso in cui l'impresa presenti adeguate motivazioni a sostegno della riduzione dell'orario.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il lavoratore occasionale abbia mansioni superiori o comunque diverse e non assimilabili ai lavoratori che rientrano nelle misure di cui ai punti a), b) e c). Qualora, in presenza delle condizioni di cui al presente comma venga utilizzato il lavoro occasionale e accessorio, si configurano gli estremi di applicazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 8 della Legge n. 147/2014.

3. I non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, di cui al Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n.137, per la richiesta di iscrizione devono presentare i seguenti documenti:

- a) copia della carta d'identità in corso di validità e, qualora trattasi di persona residente fuori dal territorio italiano, attestazione di domicilio in Italia;
- b) certificato medico di buona salute e di non presenza di malattie contagiose in atto rilasciato dal medico delle cure primarie;
- c) attestazione di guarigione o di negatività al test molecolare o antigenico eseguito nelle ultime 96 ore;
- d) copia del cedolino bancario o postale di avvenuto pagamento della quota d'iscrizione;
- e) certificato penale e carichi pendenti rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di residenza nell'Unione Europea, da consegnarsi entro 30 giorni dall'iscrizione, pena la cancellazione dell'iscrizione, l'immediata sospensione del permesso lavorativo in corso e l'impossibilità di procedere con una nuova iscrizione senza la consegna dei predetti certificati.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono da intendersi in deroga all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 7, comma 4 della Legge n. 147/2014 e all'articolo 2, comma 2, del Decreto Delegato 5 maggio 2015 n.62, per tutta la validità del presente decreto-legge.

5. Il lavoratore occasionale assunto ai sensi del presente articolo, deve essere inquadrato al medesimo livello e mansione del lavoratore sostituito e ricevere la relativa retribuzione oraria, i ratei di ferie e gratifica natalizia e l'indennità di licenziamento.

Art. 2

(Deroga termini versamento Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS per lavoro dipendente)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto all'articolo 44, comma 2, della Legge 13 dicembre 2005 n. 179 come modificato dall'articolo 47, comma 2, della Legge 18 dicembre 2006 n.135, il versamento dei contributi, previa istanza da presentarsi entro il termine di scadenza previsto dalle norme vigenti ai competenti uffici dell'Istituto Sicurezza Sociale, potrà avvenire, in via straordinaria, in modalità rateizzata, con riferimento alle mensilità di novembre, dicembre e tredicesima 2020.

2. La rateizzazione è concessa senza applicazione di penalità per un massimo di dodici mensilità, la cui prima scadenza coincide con l'ultimo giorno del mese di calendario in cui il contributo avrebbe dovuto essere versato, ma con applicazione degli interessi nella misura del tasso fisso del 2%.

Art. 3

(Modifica dei termini per il requisito esattoriale)

1. Ai fini del possesso del requisito richiesto dall'articolo 1, comma 9 lettera e) e lettera iii) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e dall'articolo 6, comma 1 lettera h) della Legge 31 marzo 2014 n.40, di cui all'articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104 e successive modifiche, stante quanto indicato all'articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104, e considerato il periodo emergenziale legato al COVID-19, è stabilito che si ritiene soddisfatto il requisito esattoriale anche nel caso di azioni esecutive ad opera del Servizio di Esattoria, a condizione che le pendenze complessive del soggetto non superino euro 10.000,00. Di conseguenza il Servizio di Esattoria certifica il possesso del requisito esattoriale anche in caso di pendenze del soggetto, a condizione che queste non siano superiori a tale importo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non valgono per i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere a) e d) del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74.

Art. 4

(Proroga temporanea del termine per la presentazione della domanda per ottenere i benefici previsti dalla Legge 21 gennaio 2004 n.5)

1. Per l'anno 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda per ottenere i benefici previsti dalla Legge 21 gennaio 2004 n.5 viene prorogato al 14 dicembre 2020.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto-legge si applicano dalle ore 00.01 del giorno di mercoledì 25 novembre 2020 e permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione.
2. È facoltà del Congresso di Stato, ovvero delle singole Segreterie di Stato competenti per materia, dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto-legge.
3. E' abrogato l'articolo 8 del Decreto – Legge 29 ottobre 2020 n.193.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 novembre 2020/1720 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

